

ALLEGATO n.18**PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

*La legge italiana garantisce la piena integrazione nella scuola delle persone diversamente abili, con provvedimenti che rendono effettivi i diritti alla formazione ed allo studio, riferendosi agli strumenti didattici, ai programmi, alle prove di valutazione ed alla disponibilità di personale qualificato. Per gli **alunni diversamente abili** l'art. 3 della **Legge-quadro n. 104/92** stabilisce il principio di priorità degli stessi nell'accesso a tutti i servizi previsti dalla stessa Legge. Pertanto, se muniti del diploma di licenza media, hanno **priorità nell'iscrizione alle scuole superiori**, con tutti i **diritti di riduzione del numero di alunni per classe** (DM 141/99) e di **deroghe per le ore di sostegno** (art. 41 DM 331/98). Per quanti non sono in possesso del diploma di licenza media, l'OM 90/01, in applicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 sul diritto pieno e incondizionato a frequentare le scuole superiori, ha assicurato il diritto all'iscrizione nelle scuole superiori anche se sprovvisti di diploma di licenza media. La ratio della sentenza è quella di assicurare la crescita in autonomia delle persone con disabilità, anche attraverso percorsi misti fra istruzione superiore e formazione professionale implementando le strategie previste anche dal regolamento per l'attuazione dell'autonomia (DPR 275/99): flessibilità didattica e metodologica, individualizzazione dei percorsi di integrazione e sostegno, scelta degli ambiti disciplinari e di adeguati criteri di valutazione in itinere e conclusivi, proposta ed attuazione di pratiche educative formative e di istruzione sperimentali.*

*In particolare, per garantire il successo formativo anche a questa categoria di alunni, si ribadisce, nel passaggio da un ordine all'altro di scuola (soprattutto in quella delicata fase rappresentata dall'ingresso alla scuola secondaria superiore: valenza formativa del biennio), il necessario ed imprescindibile collegamento alle metodologie, agli obiettivi ed alle conseguenti pratiche valutative adottate dalla scuola precedente (secondaria inferiore), in un'ottica di "Individualizzazione speciale" e "Continuità tra ordini di scuola". Ecco che, per favorire il passaggio di informazioni, è previsto un **INCONTRO DI ACCOGLIENZA SPECIFICO** (settembre/ottobre), convocato dal Dirigente Scolastico della scuola ove l'alunno è stato iscritto, a cui partecipano:*

in una prima parte

- *Gli insegnanti coinvolti nell'integrazione appartenenti alla scuola in uscita e/o l'operatore socio-sanitario di riferimento*
- *Gli insegnanti del Consiglio di classe della scuola in entrata (**ruolo centrale del Consiglio di classe nel concertare un'azione di effettiva integrazione**), insieme al loro dirigente.*

In una seconda parte, anche

- *La famiglia e l'allievo stesso.*

*L'incontro, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche sulla personalità dell'alunno (in particolare, con riferimento alle difficoltà nell'apprendimento, ai suoi punti di forza, alle condizioni affettivo-emotive, ai comportamenti,...), potrà fornire elementi utili per la formulazione del nuovo Piano Educativo Individualizzato e per raccordare gli obiettivi educativi e didattici al livello di maturazione già raggiunto e al grado delle conoscenze già acquisite dall'allievo, accolto con fiducia (**ogni persona va trattata come risorsa!**) all'interno della nuova realtà scolastica.*

*Preliminare, naturalmente, un contatto immediato dell'insegnante di sostegno specializzato (portavoce Consiglio di classe) con l'operatore socio-sanitario e con la famiglia-allievo, per un sereno approccio iniziale, se per "sostegno" intendiamo un concerto di azioni per l'incremento dell'autostima, per l'eliminazione dell'ansia, per il rafforzamento della motivazione ed in generale per la rimessa in tono di regolatori diminuiti: c'è una persona da rimettere in sesto! E' chiaro dunque che si tratta anzitutto di superare l'isolamento della scuola, per realizzare il **MODELLO INTERISTITUZIONALE (SCUOLA-FAMIGLIA-ASL)**, proposto già dalla Circ. Min. n. 258 del 1983 e sancito dalla Legge-quadro del '92. Una corretta progettazione degli interventi, infatti, richiede la partecipazione di tutte le realtà, istituzionali e no, a vario titolo coinvolte nel progetto di vita della persona disabile.*

E' opportuno individuare nell'insegnante di sostegno l'operatore che assume il ruolo di "referente", col compito di curare il raccordo tra la scuola, i servizi sociali e sanitari, costituendo un riferimento stabile e autorevole per la famiglia. Si è puntato all'acquisizione di una mentalità rivolta all'integrazione, con predisposizioni alla diffusione del concetto di sostegno alla classe più che al soggetto. L'attività essenziale è di natura educativo-formativa, ma la dimensione culturale delle sue

capacità di argomentare in chiave pedagogica dev' essere estesa anche alla dimensione clinica, per evitare una sudditanza della prima nei confronti degli operatori medici e terapeutici (cfr. C. Zaggia, Handicap e integrazione, compendio di normativa scol. e teoria della specializzazione).

Si rende necessario, considerato che la scuola non rappresenta che un segmento nella vita della persona, che l'azione sia costantemente orientata al futuro, di modo che la presenza dell'alunno disabile non susciti da parte dell'istituzione scolastica risposte di tipo assistenziale e interventi volti a contenere i problemi suscitati dalla sua presenza, ma stimoli una risposta organizzata di tipo educativo. L'integrazione scolastica - e non il semplice inserimento o adattamento scolastico - è il presupposto della futura integrazione sociale, in funzione della quale va costantemente calibrata l'opera di integrazione svolta dalla scuola.

Nel caso in cui, per problematiche connesse alla situazione di handicap, il primo ambientamento nella nuova istituzione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per l'alunno difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno eccezionalmente essere sperimentati - limitatamente ai primi 2/3 mesi di frequenza del nuovo corso scolastico - interventi rivolti all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola. L'iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d'intesa, dai colleghi docenti delle due scuole interessate e la proposta dovrà essere trasmessa al Provveditore agli studi della scuola che accoglierà o ha già accolto l'alunno. Ovviamente, l'utilizzazione dell'insegnante di sostegno dovrà essere programmata sulla base di un'attenta individuazione degli interventi e quantificando l'impegno orario strettamente necessario, in relazione anche alla diversa posizione giuridica del docente. Tali iniziative, opportunamente programmate e realizzate all'interno del nuovo gruppo-classe in collaborazione con gli altri docenti che hanno parte attiva nell'integrazione, potranno contribuire a rassicurare l'allievo, accompagnandolo nella delicata fase del cambiamento.

I colleghi dei docenti, nell'ambito delle competenze istituzionali, potranno prevedere altre forme di coordinamento tra le istituzioni scolastiche del sistema formativo: appropriate iniziative di raccordo, infatti, organizzate in funzione delle situazioni scolastiche reali e dei concreti problemi logistici ed organizzativi ad esse collegati, possono porsi come fattori determinanti nella costruzione di significativi rapporti tra le scuole dei diversi livelli, affinché il cammino scolastico dell'alunno diversamente abile rispetti e accompagni la continuità del suo processo di sviluppo.

SCADENZARIO ED ALFABETIZZAZIONE DI BASE

La responsabilità dell'integrazione dell'alunno diversamente abile è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme.

Spetta all'insegnante di sostegno/specializzato contitolare (che partecipa all'elaborazione ed alla verifica di tutte le attività di competenza del consiglio di classe e del collegio docenti) ricordare l'attuazione delle pratiche ricorrenti a queste scadenze.

Entro il 30 settembre: all'ingresso della scuola di ogni ordine e grado, invio, da parte dell'ASL, della **Diagnosi Funzionale** (documento necessario per conseguire il diritto all'educazione, istruzione ed integrazione) alla Scuola, tramite i genitori. Essa rappresenta l'atto che dà la descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico dell'alunno; essendo finalizzata al recupero, mette particolarmente in evidenza le potenzialità nelle varie aree funzionali: cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, dell'autonomia personale e sociale. Il compito dell'insegnante consiste nello studiare i dettagli che gli permettono di organizzarsi stendendo un piano di priorità a partire dalle condizioni di partenza. Distinguere dove apparentemente non è possibile ottenere nulla da dove concentrare il proprio lavoro di costruzione e ricostruzione. Puntare sulle risorse che manifestano cenni di vitalità e sfruttarle per scoprirne di nascoste. Prevedere una riserva di alternative che consentano di superare eventuali interruzioni alla crescita ed allo sviluppo. Nel caso in cui disponga soltanto della certificazione, preoccuparsi per ottenere la stesura della Diagnosi Funzionale e nel frattempo ricorrere ad altre fonti per le informazioni utili: famiglia, altri eventuali operatori, e, soprattutto, precedenti documentazioni scolastiche. Sempre e comunque **"mai dare per scontato il prodotto né fermarsi al livello raggiunto"** (sia questo un progresso-successo, sia un regresso-insuccesso): uno specialista dell'insegnamento si pone nei confronti del compito con l'atteggiamento ottimistico che gli consente di partire dalle prerogative positive insite nelle risorse residue potenziali allo sviluppo e alla crescita, piuttosto che

dalle diagnosi negative che evidenziano da dove ha origine l'handicap. Prescrizione questa di naturale applicazione, dettata oltre che dai correnti canoni pedagogici, anche dal buon senso che suggerisce di **lavorare sul materiale disponibile e sfruttarne l'azione sinergica** piuttosto che insistere su ciò che all'apparenza manca... **Prima di tutto, in ordine d'importanza, l'allievo (osservazione sistematica)!**

La diagnosi funzionale viene periodicamente rivista ed aggiornata secondo le scadenze indicate dal DPR 24/2/94. Qualora siano previsti trattamenti riabilitativi e/o specialistici che possano interferire con l'attività scolastica ne viene data comunicazione alla scuola. Tali trattamenti vanno effettuati nel rispetto delle esigenze della persona disabile, della sua famiglia e del diritto allo studio. Per le iscrizioni agli istituti tecnici, professionali ed artistici la documentazione certificativa deve contenere una dichiarazione da cui risulti che la natura del deficit non pregiudica l'esercizio di eventuali attività di laboratorio previste dall'indirizzo di studio o dalla sezione scelta. **La gravità clinica non può essere motivo di esclusione scolastica** ma, come previsto dall' art. 10 della legge 104/92, è indispensabile attivare particolari iniziative concordate tra Scuola, ASL ed Enti Locali, con l'eventuale apporto di associazioni e/o altri organismi, nelle modalità e nei tempi concordati nel **PEI (Piano Educativo Individualizzato- Progetto di vita)**.

Il personale che firma la documentazione certificativa, o una rappresentanza del medesimo, è tenuto agli incontri presso la scuola con il personale educativo per la stesura del PDF e del PEI (art. 12, L. 104/92). Le riunioni si tengono presso la sede scolastica; nel caso di consulenze con una rappresentanza degli insegnanti, gli incontri avvengono presso le sedi del distretto socio-sanitario. Nulla vieta, comunque, alle istituzioni interessate di concordare la sede più idonea ai vari incontri.

Il dirigente scolastico, una volta ricevuta la documentazione certificativa, ne invierà copia al U.S.P., entro le date stabilite dallo stesso; contestualmente inoltrerà il modello RD di richiesta di deroga dal rapporto 1/4, qualora sia necessario un intervento di sostegno più consistente.

Entro 45gg. dal rilascio di una nuova certificazione emessa in corso d'anno, invio, da parte dell'ASL, della Diagnosi Funzionale alla Scuola, tramite i genitori.

Entro il 15 novembre: prima stesura del **Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.):** dalla diagnosi alla prognosi, analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno, in collaborazione tra Scuola-ASL-Famiglia. Esso "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate **nel rispetto delle scelte culturali della persona diversamente abile**" (art. 12, Legge-quadro). Contiene anche le modalità per il recupero delle funzioni ridotte o carenti e le strategie per il rafforzamento ed il potenziamento delle capacità dell'alunno. Costituisce, dunque, la base degli interventi scolastici, da compiersi in coordinamento con quelli riabilitativi e sociali. E' un documento "dinamico" e deve essere verificato ("per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico") ed aggiornato (bilancio diagnostico e prognostico) a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e durante il corso di istruzione secondaria superiore. Cfr. commi 5- 8, art. 12, legge n. 140 del 1992.

Entro il 30 novembre (circa): stesura, da parte del team educativo scolastico, orchestrato dall'insegnante di sostegno contitolare, del **Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)** -progetto integrato educativo-didattico-sociale-riabilitativo- con la condivisione/compartecipazione Scuola-ASL-Famiglia (commi 1-5, art. 12, legge n. 104). L'allievo è infatti considerato nella globalità della sua persona; inoltre, è valutato in relazione alla prestazione comportamentale presente e passata, progredisce secondo il suo ritmo di apprendimento ed ha l'opportunità di raggiungere risultati che gli consentano di migliorare. In esso vengono quindi descritti gli interventi propositivi, integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno diversamente abile, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Un'ulteriore forma di raccordo può essere costituita dalla partecipazione -a titolo consultivo- del docente di sostegno della scuola di provenienza dell'alunno alla programmazione del nuovo Piano Educativo Individualizzato.

Esso è di fondamentale importanza per documentare la richiesta eventuale di riduzione del numero di allievi nella formazione delle classi e l'assegnazione dell'insegnante di sostegno in deroga al rapporto 1/138 (modello RD). In particolare, **DM. 141/99, art. 1.1.:** Le classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni, purchè sia

esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno o da altro personale della stessa scuola. **Ibidem, art. 1.2.:** La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all'esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi. **Ibidem, art. 1.3.:** Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni, **senza superare però il limite massimo di 25 alunni**, previa valutazione della gravità dell'handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola. **Legge 289/02, art. 35, comma 7:** Il Direttore scolastico regionale deve concedere deroghe per le nomine di docenti per le attività di sostegno all'integrazione scolastica, nei casi di disabilità di particolare gravità certificata.

Tale progetto individualizzato deve contenere, oltre agli obiettivi più strettamente scolastici, quelli inerenti al comportamento necessario per l'adattamento alle richieste della vita di tutti i giorni. E' compito della scuola e della famiglia insieme, con la collaborazione degli specialisti della sanità, favorire il massimo livello possibile di interazione con la vita reale, quella che è fuori della scuola e che rappresenta l'ambiente in cui il soggetto vivrà da adulto (a volte, invece, la scuola secondaria si pone obiettivi solo cognitivi o solo di socializzazione, trascurando quelli funzionali-formativi). L'armonizzazione tra preparazione cosiddetta culturale e preparazione professionale è un traguardo che può giovare in modo particolare agli studenti diversamente abili, i quali possono trovare nella scuola secondaria un aggancio positivo con esperienze concrete di avvicinamento al lavoro o percorsi integrativi di quelli scolastici: ciò rappresenta un'ottima opportunità per gli studenti che intendono optare per una scelta di maggiore professionalizzazione, anche attraverso convenzioni con centri di formazione, pur continuando a essere seguiti dalle scuole in cui sono iscritti. Attualmente sono piuttosto diffuse in molti istituti secondari, e con esito positivo, esperienze di progressiva integrazione tra scuola e formazione al lavoro, per mezzo di progetti, tirocini, stages e altre iniziative. Già la **Legge 196/97** sulle borse lavoro, la **Legge 144/999** sui percorsi misti istruzione-formazione professionale, la **Legge 30/03** di riforma del mercato del lavoro e la **Legge 53/03** pongono in modo nuovo i rapporti fra mondo della scuola, sempre meno autoreferenziale, e mondo del lavoro, che deve aprirsi sempre più a collaborare nell'orientamento prelaborativo e nei processi di qualità produttiva.

Le verifiche sugli effetti dei diversi interventi disposti (finalizzate a che ogni intervento sia correlato alle effettive potenzialità che l'allievo dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento) potranno avere cadenza quadrimestrale, annuale o biennale ma, qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, possono essere effettuate verifiche straordinarie. Gli esiti devono confluire nel P. E. I.

Entro il 28 febbraio: richiesta rinnovo certificazione alunni frequentanti-invio segnalazioni da parte della Scuola.

Entro il 31 marzo: presentazione del soggetto al servizio da parte della famiglia. Richiesta addetto assistenza da parte della scuola, per quei casi in cui ne sia fatta esplicita richiesta nella certificazione, tramite l'inoltro del modello S2. Alla richiesta dev'essere allegata copia della certificazione e della diagnosi funzionale.

Entro il 30 giugno: rilascio certificazioni/relazioni ASL.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

(P. E. I.)

“L'individualizzazione dei percorsi formativi è la modalità con cui il sistema della formazione può rispondere efficacemente al bisogno di apprendere delle persone e alla domanda di professionalità del contesto. Ciò richiede, però, una trasformazione del modo di pensare alla formazione e al ruolo del formatore: è la figura del docente tradizionale a essere messa in crisi, in quanto diventa centrale il

ruolo di chi apprende, che decide, quindi, i modi e i tempi del proprio percorso" (Besozzi, Navigare tra formazione e lavoro, 1998).

Nel Piano educativo individualizzato-Progetto di vita si elaborano soluzioni operative per favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Profilo dinamico funzionale. In primo luogo si identificheranno gli spazi, i tempi, le persone e le altre risorse materiali, organizzative, strutturali e metodologiche che serviranno per realizzare attività didattiche, educative e di stimolazione. Si pensi ai materiali specifici, all'adattamento dei testi scolastici e dei materiali didattici, all'uso di luoghi (ad esempio, le uscite in ambienti reali), alle tecniche didattiche (ad esempio quelle metacognitive) che in alcuni casi sono necessarie per superare determinate difficoltà di apprendimento (per un'analisi recente delle quattro dimensioni operative della didattica speciale, cfr. Ianes D., Il bisogno di una "speciale normalità per l'integrazione", "Difficoltà di apprendimento", vol. 7, n. 2, 2001).

Adozione, da parte del Consiglio di classe, di una programmazione individualizzata, centrata sulle potenzialità dell'allievo, con valutazione calibrata sugli obiettivi specifici individuati nell'itinerario didattico, "conformi o, comunque, globalmente corrispondenti a quelli previsti dai programmi d'insegnamento". Si modifica così l'offerta didattica ordinaria, in direzione di un lieve, medio o notevole bisogno di individualizzazione, adattando curriculum e obiettivi. Nel P.E.I. si potranno indicare le discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici, percorsi equipollenti eventualmente svolti ed attività integrative e di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline (non pregiudicanti l'indirizzo del corso di studi), con le risorse utilizzate (docente di sostegno, ausili, ...).

"Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione" C. M. 22 settembre 1988, n. 262 e cfr. art. 15 O.M. 21 maggio 2001, n. 90.

La valutazione ha un significato strategico nel processo formativo: essa produce effetti positivi sul processo di sviluppo della personalità, "se mira a concorrere alla costruzione di un concetto realistico di sé e di conseguenza a favorire un'equilibrata vita di relazione e, in una dimensione temporale futura, a orientare verso motivate scelte personali" (DM 5 maggio 1993, Allegato 2). In sostanza, se sollecita nel soggetto crescenti capacità di autoorientamento. Inoltre, soffermandosi a constatare il cammino percorso e i progressi ottenuti, il soggetto compie passi importanti rispetto all'affermazione dell'autonomia personale e alla ricerca-conquista della condizione adulta. Senza contare che la presa d'atto dei cambiamenti migliorativi perseguiti rappresenta una delle maggiori spinte motivanti all'apprendimento.

Nella scelta dei criteri di valutazione, si terrà conto:

- Del raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità
- Dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza
- Del grado di preparazione raggiunta (con una scala valutativa in cui la soglia della sufficienza sia rappresentata dal superamento di circa il 60% degli item);
- Della partecipazione e dell'attenzione dimostrata
- Dell'impegno nell'organizzazione ed esecuzione del lavoro

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO DIFFERENZIATO

(P. E. I. D.)

"Nessuna minorazione, disabilità o handicap può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica... gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili... l'integrazione giova loro non solo ai fini della socializzazione ma anche dell'apprendimento ed una sua artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorevoli lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questi, quando non di regressione. Inoltre l'art. 34 della Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione), nel sancire che la scuola è aperta a tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap non solo fisico ma anche psichico." C. M. 22 settembre 1988, n. 262 – Legge-quadro '92- ...

Nel momento in cui emerge la necessità di differenziare fortemente gli obiettivi (non essendo riconducibili ai programmi d'insegnamento ministeriali ovvero ai contenuti essenziali dei piani di studio di competenza dello Stato), in tutte o quasi tutte le discipline, "per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale ed ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni/attestazioni rilasciate, l'indicazione che

la votazione è riferita al P.E.I. e non ai Programmi Ministeriali” (O.M. 21 maggio 2001, n. 90). Tale precisazione non va però inserita nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto (da nota Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, Roma, 8 luglio 2002).

Quanto alla valutazione, diventa centrale il concetto di competenza. La recente normativa, in tema di esami di Stato per gli allievi diversamente abili, aspira opportunamente al riconoscimento delle competenze conseguite nel corso degli studi. Essa prevede che tutti gli studenti con minorazione vengano sottoposti alle prove finali: sia coloro che, in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo, possono conseguire il titolo di studio conclusivo (cfr. supra **P.E.I.**), sia coloro che, avendo svolto un percorso didattico fortemente differenziato non riconducibile ai programmi ministeriali (**P.E.I.D.**), hanno comunque diritto a vedere attestate conoscenze, competenze e capacità acquisite (O.M. n. 43/2002, art. 17, comma 4).